

LEGGE 27 DICEMBRE 2006 N. 296 - ARTICOLO 1, COMMA 90

Articolo 1, comma 88 (Introduzione di scommesse a quota fissa e a totalizzatore su simulazioni di eventi)

Con questo comma si diversificano e si rinforzano le scommesse a quota fissa e a totalizzatore su simulazione di eventi. Sempre con provvedimenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per le scommesse a quota fissa si applicheranno le aliquote previste dal Ministro Bersani con il suo "famoso" Decreto 223/2006 (convertito dalla Legge 248/2006): nel caso in cui il movimento netto dei 12 mesi precedenti derivante dalle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, l'aliquota sarà del 3% per ciascuna scommessa composta fino a sette eventi e per le scommesse con modalità di interazione diretta tra i singoli giocatori; sarà invece dell'8% per ogni scommessa composta da più di sette eventi. Nel caso in cui il movimento netto dei 12 mesi precedenti sia superiore alla cifra sopra indicata, le aliquote variano di conseguenza.

Sulle scommesse a totalizzatore l'aliquota invece sarà del 12 %, e le stesse saranno dotate di un montepremi non inferiore del 75% della posta in gioco.

Articolo 1, comma 89 (Modalità di innovazioni da apportare al gioco del Lotto)

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ogni volta che lo riterrà necessario, potrà apportare innovazioni al gioco del Lotto, mediante l'introduzione di ulteriori forme di gioco ispirate ai meccanismi dello stesso Lotto, o anche con la sostituzione o la rimodulazione dei vigenti giochi opzionali e complementari.

Articolo 1, comma 90 (Modalità di affidamento in concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale)

Con questo comma si disciplinano le modalità di affidamento in concessione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, e se ne fissano i criteri. L'aggiudicazione è prevista in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, dovrà rispettare le norme nazionali e comunitarie, ed evitare che si creino posizioni dominanti sul mercato nazionale del gioco.

Tra i giochi numerici a totalizzatore nazionale dovrà essere incluso l'Enalotto (insieme ai suoi giochi complementari), che dovrà però essere revisionato al fine di assicurare un maggiore richiamo. Per questo, i provvedimenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dovranno garantire il miglioramento degli attuali livelli di servizio al pubblico dei giochi a totalizzatore nazionale, "al fine di preservare i preminenti interessi pubblici connessi al loro regolare e ininterrotto svolgimento". In più, si dovrà prevedere la nascita di una soluzione concessoria con il fine di costituire una rete unitaria di giochi pubblici, che preveda anche la "devoluzione allo Stato, alla scadenza della concessione, di una rete di almeno 15 mila punti di vendita non coincidenti con quelli dei concessionari della raccolta del Lotto".

In poche parole, tutti questi commi dedicati alle scommesse non fanno altro che favorire l'espansione del gioco d'azzardo e dei relativi "punti vendita", incaricati di reperire presso le tasche degli italiani somme di denaro considerate fondamentali persino da questa Legge ("preservare i preminenti interessi pubblici connessi al loro regolare e ininterrotto svolgimento").

Articolo 1, comma 91 (Proroga concessione del gioco Enalotto e del suo gioco opzionale)

Per garantire la continuità del gioco Enalotto, la gestione dello stesso viene prorogata fino al 30 giugno all'attuale concessionario, la Sisal. La proroga potrà essere ulteriormente rinnovata, per lo stesso periodo, una volta sola.

Articolo 1, comma 92 (Versamenti allo Stato dei proventi derivanti dalle procedure di selezione)